



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

– PRESIDENZA –

A tutti i Presidenti di Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio

A tutti i Giudici tributari della Commissione tributaria regionale del Lazio

Prot. RSP/121/2020
DEL 02.11.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela del diritto alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”, entrato in vigore il 29 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, attualmente prorogata al 31 gennaio 2021 con DPCM 7 ottobre 2020;

preso atto che nella Regione Lazio il livello di diffusione del contagio si è notevolmente incrementato, con allarmante aumento esponenziale del rischio sanitario;

ritenuto che il nuovo incremento e la notevole ingravescenza dei contagi da Covid 19 determinano la sussistenza di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la salute di soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario avanti alle sezioni della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, tenuto conto degli spazi delle aule di udienza, dei corridoi, dei locali e della parte antistante l'entrata dell'edificio della Commissione che non consentono un adeguato distanziamento sociale;

ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 27 D.L.n. 137 del 2020;

rilevato che ad oggi non sono state emanate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza di cui all'art. 16 D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, come modificato dall'art. 135 D.L. 34/2020, e che le attuali dotazioni informatiche della giustizia tributaria della Commissione Tributaria Regionale del Lazio non consentono lo svolgimento, neanche parzialmente, delle pubbliche udienze da remoto, previste dall'art. 27 comma 1;

considerato che "In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio" (art. 27 comma 2);

rilevato che secondo il disposto di cui al 3° comma del citato art. 27 *"i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della commissione interessata"*

considerato che, in ragione del luogo di residenza, domicilio, dimora (diverso dal Comune di Roma) di molti giudici incardinati nella Commissione Tributaria del Lazio, aventi pertanto diritto all'esonero dalla partecipazione alle udienze, l'esercizio della funzione giudiziaria di molte sezioni

potrebbe risultare impedito o comunque fortemente limitato, con pesanti ripercussioni sui tempi di definizione dei procedimenti, visto l'attuale carico di lavoro delle sezioni;

ritenuto che l'esonero riguarda esclusivamente la partecipazione alla camera di consiglio presso la sede della Commissione interessata, non rimanendo esclusa invece la possibilità di partecipazione alle camere di consiglio mediante collegamento da remoto, anche parzialmente, mediante utilizzo di piattaforme informatiche o altre analoghe applicazioni di teleconferenza, idonee a consentire la partecipazione di tutti i componenti del collegio alle camere di consiglio;

DISPONE CHE

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 e sino alla operatività del collegamento da remoto previsto dal 1° comma dell'art. 27, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica sono decise sulla base degli atti, salvo che una delle parti richieda la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori saranno comunque considerati presenti.

Nel caso sia chiesta la discussione, si procederà con la trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Ove non sia possibile il rispetto dei suddetti termini, la trattazione della controversia sarà rinviata a nuovo ruolo. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti.

Si autorizza la possibilità di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, mediante utilizzo di piattaforme informatiche o altre analoghe applicazioni di teleconferenza, idonee a consentire la partecipazione di tutti i componenti del collegio. Il presidente del collegio darà atto a verbale delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Roma, 30.10.2020

IL PRESIDENTE F.F.

CAPPELLI PAOLA DIPARTIMENTO DELLE FINANZE/VATIT-000000000
30.10.2020 21:21:51 UTC